



Sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali

D.L. 92/2025 / A.C. 2527

Dossier n° 218 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2527
D.L.	92/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi
Iter al Senato:	Sì
Date:	
emanazione:	26 giugno 2025
approvazione del Senato:	23 luglio 2025
assegnazione:	23 luglio 2025
Commissioni competenti:	X Attività produttive, XI Lavoro
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** dispone che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di **ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria**, è previsto un **finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025**.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che le risorse, erogate con decreto interministeriale, sono funzionali a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, a tasso di mercato, ha una durata massima di cinque anni e può essere utilizzato direttamente da ILVA in a.s. o trasferito a **Acciaierie d'Italia** in a.s., su richiesta dei commissari.

Ai sensi del **comma 2**, la restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve avvenire entro **120 giorni dalla vendita degli impianti**, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque **entro cinque anni** dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

Il **comma 3**, nel quantificare gli oneri pari appunto a 200 milioni di euro per il 2025, rinvia alla previsione di copertura contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge in esame.

L'**articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato**, prevede l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell'area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata Sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di **impianti per la produzione di preridotto**.

Interviene, in particolare, da un lato **eliminando i riferimenti al PNRR** ed alla produzione del preridotto attraverso l'**idrogeno (lett. a) e b))** – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione – dall'altro prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una *partnership* con un socio privato **scelto** tramite una **gara a cd. "doppio oggetto" (lett. c))**.

L'**articolo 3** – composto di un unico comma – introduce misure di semplificazione per gli **investimenti**, superiori a **50 milioni di euro**, localizzati all'interno delle **aree industriali ex ILVA**, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la **realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale**.

È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un **piano degli investimenti** al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un **commissario**

straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

L'articolo 4 autorizza, **anche per il 2024** le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a **svincolare risorse**, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche **in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l'anno 2023**.

L'articolo 5 introduce una disciplina speciale per **la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali** nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, **consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico**.

L'autorizzazione da parte del Ministero e **la clausola del prezzo massimo** (80% del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

L'articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l'applicazione delle contribuzioni aggiuntive previste dalle norme generali, **a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale**. L'esclusione concerne i casi di concessione, per l'anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio di cui al presente articolo 6 non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale in oggetto, una procedura di licenziamento collettivo. L'articolo in esame provvede altresì alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo in oggetto, riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si ricorda che in merito ai trattamenti di cui al citato articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148 del 2015, essi sono riconosciuti previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, e sulla base: della presentazione, da parte dell'impresa, di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori; della dichiarazione contestuale dell'impresa di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per via del superamento dei relativi limiti temporali.

Per i trattamenti di cui all'articolo 44, comma 11-bis, in oggetto, non c'è un limite massimo di durata, essendo esclusivamente previsto che l'intervento sia pari a 12 mesi per ciascun anno di riferimento. I trattamenti sono concessi nel rispetto del limite delle risorse finanziarie appositamente stanziare (che vengono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste).

L'articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, **per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati** sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto **un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione**. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento.

Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

L'articolo 8 stanziare nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un **ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi**, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.

La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

L'articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Nel dettaglio, il suddetto limite di spesa viene incrementato dalla norma in commento – che modifica l'art. 1, c. 171, della L. 213/2023 - da 700.000 euro a 8,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (restando immutato il limite pari a 700.000 euro per l'anno 2024).

L'articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un **intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all'ambito della moda**; la possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziato per l'anno 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per l'anno 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Si ricorda che il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie.

Il presente articolo 10 modifica inoltre la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'INPS il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

L'articolo 10-bis, introdotto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, reca **norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche**.

Il comma 1 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, il medesimo comma 2 stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione del trattamento di CISOA – dal contratto individuale sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, onere pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 4 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.

L'articolo 10-ter, aggiunto durante l'esame al Senato, ai commi 1 e 2, prevede, **in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI)**, al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente.

Il comma 3 provvede alla stima degli oneri e alla relativa copertura.

L'articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027.

Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto-legge (recante disposizioni per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA) pari a 200

milioni per il 2025, nonché degli oneri derivanti dall'incremento del FISPE disposto dal comma 1 del presente articolo 11.

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con riferimento alle disposizione di cui agli **articoli da 1 a 3**, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione); in proposito si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato **strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese**".

La disposizione di cui all'**articolo 4**, in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di **coordinamento della finanza pubblica**; in proposito, si ricorda che, nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per "salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari" (ex plurimis sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021).

La disposizione di cui all'**articolo 5**, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, appare riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di giurisdizione e norme processuali, nonché in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione.

Con riferimento alle **disposizioni** di cui agli **articoli da 6 a 10-ter**, vi sono profili riconducibili alla materia dell'**ordinamento civile**, oggetto di **competenza esclusiva statale**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

La riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (si vedano, a tal proposito, le sentenze n. 359/2003, 50/2005).

In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia "ordinamento civile", le norme che "attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro" (sent. 50/2005). Sempre secondo il giudice delle leggi, "la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o)".

Sempre con riguardo alle medesime disposizioni, possono rinvenirsi anche profili inerenti le materie, parimenti oggetto di **competenza esclusiva statale**, della **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale** (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) e della **previdenza sociale**, (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione).

Con riferimento specifico all'articolo **10-bis**, si evidenzia che le previsioni da esso introdotte risultano riconducibili sia alla **competenza concorrente** in materia di **tutela e sicurezza del lavoro** (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), sia alla **competenza esclusiva legislativa statale** in materia di **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale** (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

Tale disposizione, in particolare, prevede, al comma 4, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisca l'adozione di specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento, negli ambienti di lavoro, dei rischi connessi alle emergenze climatiche.

Si ricorda che l'articolo 3 del [D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127](#), prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali su linee-guida e procedure per l'attuazione, con riferimento alla tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, delle previsioni di cui al [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), recante la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; le linee-guida e le procedure, in base al citato articolo 3, dovrebbero riguardare anche la valutazione della correlazione tra l'umidità

relativa, la temperatura e la ventilazione. Il suddetto articolo 3 specifica che tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri coinvolti.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla sottoscrizione e all'adozione di tali protocolli.

Si fa presente che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Da ultimo poi, la sentenza n. 6 del 2023 ha ulteriormente specificato, attraverso richiami a precedenti sentenze, che, anche in presenza di prevalenza di una competenza legislativa concorrente, "la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere "tecnico" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici (sentenze n. 278 del 2010, n. 214 del 2006 e n. 383 del 2005) e piuttosto, richiesto l'intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (tra le altre le sentenze n.123 del 2022, n. 165 de 2011 e n. 285 del 2005)".

Si ricorda altresì che, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, per "linee guida" (articolo 2, comma 1, lettera z) si intendono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPEL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a tre motivi di necessità ed urgenza, anche se tutti riconducibili alla gestione delle crisi industriali: 1) prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 2) prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; 3) potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico, in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese. Il provvedimento contiene altresì disposizioni in materia di gestione delle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro (articolo 10-*bis*) e di assegno di inclusione (articolo 10-*ter*).

Cost218	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	✕ CD_attProd
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	✕ CD_lavoro

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.